

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2513 del 17/05/2023
Oggetto	L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO ζ RINNOVO CON VARIANTE E CAMBIO DELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE CROSTOLO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE) - CODICE PROCEDIMENTO REPPT0965 TITOLARE: CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2599 del 17/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 14083/2023

OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – RINNOVO CON VARIANTE E CAMBIO DELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL **TORRENTE CROSTOLO** IN COMUNE DI **REGGIO EMILIA (RE)** - CODICE PROCEDIMENTO **REPPT0965**

TITOLARE: CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. 21/12/2016 n. 2363, "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 "Direzione Generale. Revisione e rinnovo, dal 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni sulle funzioni del demanio idrico".

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in

materia ambientale;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare Capo III del Titolo I rubricato "Valutazione di incidenza" e Capo II del Titolo II, "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio" e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- 17/02/2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la D.G.R. 29/10/2015 n. 1622 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...";
- la D.G.R. 22/10/2018 n. 1740 "L.R. 14 aprile 2004, n. 7, art. 20 - Definizione di ulteriori tipologie di utilizzo delle aree del demanio idrico";
- la D.G.R. 28/10/2019 n. 1845 "L.R. 14 APRILE 2004, N. 7, ART. 20 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1740/2018";
- la D.G.R. 28/10/2021 n. 1717 "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

PREMESSO che con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato per il PO - Parma n. 1631 in data 24/05/1990 è stata assentita al **Consorzio di Bonifica Bentivoglio Enza**, la **concessione** per l'occupazione di terreno demaniale del **Torrente Crostolo**, ad uso **attraversamento Torrente Crostolo con canalizzazione idrica sottopassante a valle del ponte della ferrovia MI-BO**, in **Comune di Reggio Emilia (RE)**, con **scadenza 24/05/2009**;

PRESO ATTO:

- della documentazione agli atti presentata dallo stesso Consorzio a seguito di specifico invito della Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po sede di Reggio Emilia assunta al protocollo n. PG.2011.164507 del 06/07/2011, da cui si evince la manifestazione d'interesse a rinnovare il succitato atto autorizzativo.

- della domanda in data **21/03/2023** presentata dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale C.F. **91149320359** tendente ad ottenere:

- ✓ la **variante della concessione** per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Crostolo in Comune di **Reggio Emilia (RE)** località **Cavazzoli**, identificata al NCT di detto Comune al Foglio **77** dalle particelle 1145 parte, 1148 parte, al Foglio 79 dalla particella 398 parte e area non censita antistante la particella 398 ad uso **realizzazione nuova tubazione sotterranea protetta da bauletto in c.a.**;
- ✓ la **concessione temporanea** per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Crostolo in Comune di **Reggio Emilia (RE)** località **Cavazzoli**, identificata al NCT di detto Comune al Foglio **77** dalle particelle 1145 parte, 1148 parte, 1149 parte al Foglio 79 dalle particelle 359 parte, 398 parte e area non censita antistante la particella 398 ad uso **dismissione tubazione esistente e attività di cantierizzazione.**

ACCERTATO che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 100 in data 12/04/2023 è stata effettuata la pubblicazione della domanda rinnovo con variante e cambio della titolarità della concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

ACQUISITI i seguenti Pareri/Nulla Osta che vengono allegati come atti endo-procedimentali dell'istruttoria:

- Nulla Osta Idraulico rilasciato da AIPO, assunto al protocollo n. PG/2023/79392 in data 08/05/2023;
- Parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, assunto al protocollo n. PG/2023/69195 in data 20/04/2023;
- Nulla Osta di IRETI S.p.A., assunto al protocollo n. PG/2023/60850 in data 06/04/2023;

CONSIDERATO:

- 1) che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso individuata relativa all'**occupazione permanente** (realizzazione nuova tubazione sotterranea protetta da bauletto in c.a.) rientra nella tipologia di cui alla lettera f) attraversamenti e parallelismi dell'art. 20, comma 3 della citata L.R. 7/2004, il cui importo per l'annualità 2023 corrisponde a **€ 428,43**;
- 2) che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso individuata relativa all'**occupazione temporanea** (dismissione tubazione esistente e attività di cantierizzazione) rientra nella tipologia di cui alla lettera i) altre occupazioni con manufatti e opere varie dell'art. 20, comma 3 della citata L.R. 7/2004, il cui importo per l'annualità 2023 corrisponde a **€ 1.035,00**;
- 3) che, ai sensi del disposto di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, relativamente all'occupazione temporanea, la quale viene rilasciata in corso d'anno, **il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese** di validità del provvedimento concessorio;
- 4) che, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l'importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- 5) che pertanto il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di cui al punto 1) quale deposito cauzionale, nonché dell'importo di **€ 428,43** in ragione dell'assolvimento del canone di concessione per l'occupazione permanente dovuto per l'annualità 2023 e dell'importo di **€ 258,75** quale canone frazionato per l'annualità 2023 relativo all'occupazione temporanea, e dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni delle pregresse annualità dal 2001 al 2022 come specificato nel disciplinare;

DATO ATTO:

- che a far data dal 1° ottobre 2009 il **Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale** è subentrato ai cessati Consorzi di Bonifica Bentivoglio-Enza e Parmigiana Moglia-Secchia in base alla Legge Regionale n. 5/2009 sul riordino dei Consorzi di Bonifica nella Regione Emilia-Romagna.
- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che i canoni di concessione relativi all'annualità in corso (2023) risultano regolarmente corrisposti in data 15/05/2023;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, per l'importo di € 428,43 corrispondente all'annualità corrente risulta regolarmente costituito in data 15/05/2023;
- che i canoni di concessione relativi alle pregresse annualità, dal 2001 al 2022, risultano regolarmente corrisposti per gli importi riferiti alla tipologia d'uso.

- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa intendersi **rinnovata** a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto, e **che possa essere assentita la Variante con riconoscimento della Titolarità della concessione**;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione "Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli".

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a)** di riconoscere la titolarità e assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale C.F. **91149320359** con sede in Reggio Emilia:
- ✓ **il rinnovo con variante** della concessione per l'occupazione dell'area demaniale pertinente al Torrente Crostolo, identificata al NCT del Comune di **Reggio Emilia** al Foglio **77** dalle particelle 1145 parte, 1148 parte, al Foglio 79 dalla particella 398 parte e area non censita antistante la particella 398 ad uso **realizzazione nuova tubazione sotterranea protetta da bauletto in c.a.**;
 - ✓ la **concessione temporanea** per l'occupazione di area di pertinenza demaniale del Torrente Crostolo in Comune di **Reggio Emilia (RE)** località **Cavazzoli**, identificata al NCT di detto Comune al Foglio **77** dalle particelle 1145 parte, 1148 parte, 1149 parte al Foglio 79 dalle particelle 359 parte, 398 parte e area non censita antistante la particella 398 ad uso **dismissione tubazione esistente e attività di cantierizzazione**.
- b)** di stabilire che la durata della concessione per **l'occupazione temporanea** inerente la realizzazione dei lavori di sostituzione di tubazione esistente, area cantiere e bonifica bellica, come da cronoprogramma e Nulla Osta Idraulico, sia decorrente **dal 15 luglio e fino al 15 settembre** dell'anno in corso, ivi compresi i relativi ripristini, sistemazioni finali delle aree e smobilizzo del cantiere;
- c)** di stabilire che il rinnovo per **l'occupazione permanente** decorre dal **24/05/2009**, giorno successivo alla data di scadenza stabilita, e che, a norma dell'art. 17 della L.R. 7/2004, la durata della concessione sia valida fino al **31 dicembre 2027**;
- d)** di fissare il valore del canone annuo per l'occupazione permanente di area demaniale, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 428,43** per l'anno solare 2023, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- e)** di fissare il valore del canone annuo per l'occupazione temporanea di area demaniale, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 1.035,00** per l'anno solare 2023,
- f)** di stabilire che per l'annualità in corso (**2023**) l'importo del canone dovuto per l'occupazione di temporanea di area demaniale, in ragione dei ratei mensili, è pari a **€ 258,75**, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- g)** di fissare in **€ 428,43** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto;
- h)** di dare atto che i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità dal 2001 al 2022, **risultano regolarmente corrisposti** per gli importi riferiti alla tipologia d'uso
- i)** di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2023** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- j)** di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- k)** di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;

- l) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- m) di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
- n) di dare atto, infine:
- che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
 - che le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

*IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA*

Dott. Richard Ferrari

(originale firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico del Torrente Crostolo in territorio del Comune di **Reggio Emilia (RE)** località **Cavazzoli** ad uso **dismissione tubazione esistente, realizzazione nuova tubazione sotterranea protetta da bauletto in c.a. e attività di cantierizzazione** a favore di **Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale**, in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

La concessione ha per oggetto:

Occupazione permanente

- ✓ L'occupazione dell'area demaniale pertinente **il Torrente Crostolo**, identificata al NCT del Comune di Reggio Emilia (RE) al Foglio **77**, particelle **1145 parte, 1148 parte**, al Foglio 79 particella **398 parte** e area non censita antistante la particella **398**;
- ✓ L'occupazione della suddetta area è concessa per **realizzazione nuova tubazione sotterranea protetta da bauletto in c.a., in sostituzione di quella esistente**.

Occupazione temporanea

- ✓ L'occupazione dell'area demaniale pertinente **il Torrente Crostolo**, identificata al NCT del Comune di Reggio Emilia (RE) al Foglio **77**, particelle **1145 parte, 1148 parte, 1149 parte** al Foglio 79 particelle **359, 398 parte** e area non censita antistante la particella **398**;
- ✓ L'occupazione della suddetta area è concessa per **dismissione tubazione esistente, posa nuova tubazione, attività di cantierizzazione e bonifica bellica** ivi compresi i relativi ripristini, sistemazioni finali delle aree e smobilizzo del cantiere.

Articolo 2

Durata della concessione

- 2.1** La concessione permanente, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **31 dicembre 2027**;
- 2.2** La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
- 2.3** La concessione temporanea, a norma della L.R. 7/2004, art.17, come da cronoprogramma e Nulla Osta Idraulico di AIPO, è assentita con validità **dal 15 luglio al 15 settembre 2023**;
- 2.4** L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

- 3.1** Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo di ogni anno**;
- 3.2** La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;
- 3.3** L'importo dei canoni pregressi, dovuti alla Regione Emilia-Romagna, dei quali viene/è stato accertato l'avvenuto versamento prima del ritiro del presente atto, ammonta a **€ 2.749,33** come di seguito specificato:

- annualità 2001 = € 123,95 - annualità 2002 = € 123,95 - annualità 2003 = € 123,95
- annualità 2004 = € 123,95 - annualità 2005 = € 123,95 - annualità 2006 = € 123,95
- annualità 2007 = € 123,95 - annualità 2008 = € 123,95 - annualità 2009 = € 123,95
- annualità 2010 = € 123,95 - annualità 2011 = € 123,95 - annualità 2012 = € 123,95
- annualità 2013 = € 123,95 - annualità 2014 = € 123,95 - annualità 2015 = € 123,95
- annualità 2016 = € 123,95 - annualità 2017 = € 123,95 - annualità 2018 = € 126,19
- annualità 2019 = € 127,96 - annualità 2020 = € 128,09 - annualità 2021 = € 127,71
- annualità 2022 = € 132,30;

3.4 L'importo del canone, relativo all'**occupazione permanente**, per l'anno solare 2023 consiste in **€ 428,43**, a norma della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettera f) attraversamenti e parallelismi del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;

L'importo del canone, relativo all'**occupazione temporanea**, per l'anno solare 2023, **in ragione dei ratei mensili considerati**, consiste in **€ 258,75**, a norma della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettera i) altre occupazioni con manufatti e opere varie del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;

3.5 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.6 E' facoltà del concessionario chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per aver utilizzato beni del demanio idrico, ai sensi dell'art. 45 L.R. 20/12/2013 n. 28;

3.7 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, è di **€. 428,43** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione.

3.8 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4 **Prescrizioni particolari d'esercizio**

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

4.1 Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico di AIPO, nel parere del Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e nel nulla osta di IRETI S.p.A.

Si recepiscono nel presente disciplinare le prescrizioni dei suddetti Enti i cui pareri vengono allegati come atto endo-procedimentale al presente provvedimento;

4.2 Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4.3 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno

quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5 **Obblighi e condizioni generali**

5.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

5.2 L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

5.3 Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

5.4 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

5.5 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

5.6 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

5.7 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

5.8 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

5.9 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

5.10 La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi, nei casi non ammessi dalla direttiva di cui alla DGR N. 1727 del 23/11/2020, comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

5.11 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

5.12 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni

cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

5.13 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 6

Decadenza della Concessione

6.1 Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente, nonché per i casi non ammessi dalla direttiva di cui alla DGR N. 1727 del 23/11/2020.

Firmato per accettazione il concessionario
(*Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.